

CAMERA DEI DEPUTATI - XV LEGISLATURA
Resoconto delle Commissioni riunite
VII (Cultura, scienza e istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

Martedì 17 aprile 2007

SEDE REFERENTE

Martedì 17 aprile 2007. - Presidenza del presidente della IX Commissione, Michele Pompeo META. - Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni, Luigi Vimercati.

La seduta comincia alle 10.10.

Disposizioni per la disciplina del settore televisivo nella fase di transizione alla tecnologia digitale.

C. 1825 Governo e C. 2077 Beltrandi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 29 marzo 2007.

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori dell'odierna seduta delle Commissioni riunite sia assicurata anche attraverso la trasmissione attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Angelo Maria SANZA (FI) ritiene opportuno premettere che nel provvedimento del Governo le misure che assumono un grande rilievo sono quattro; si tratta, in primo luogo, dell'articolo 2, comma 1, che qualifica come posizione dominante vietata il conseguimento di ricavi pubblicitari superiore al 45 per cento dei complessivi ricavi pubblicitari del settore televisivo. Tale misura colpisce esclusivamente Mediaset, in quanto unica azienda ad avere un dato di ricavi pubblicitari superiore alla predetta soglia. Lo stesso articolo 2, al comma 6, è poi volto ad ampliare la base di calcolo del limite *antitrust* del 20 per cento del numero complessivo di programmi irradiati nel periodo di transizione da parte di ciascun fornitore di contenuti su frequenze terrestri in tecnica analogica e digitale, già previsto dall'articolo 43 del testo unico, introducendovi anche i programmi in tecnica digitale ad accesso condizionato e a pagamento, ove questi raggiungano la copertura del 50 per cento della popolazione e siano contraddistinti da un unico marchio. Inoltre, l'articolo 3, comma 2, impone ai soggetti titolari di più di due emittenti televisive in ambito nazionale via etere terrestre su frequenze analogiche di trasferire su piattaforma trasmissiva in tecnologia digitale i palinsesti delle emittenti eccedenti la seconda. Tale intervento riguarda, oltre a Mediaset, anche la RAI. Lo stesso articolo 3, al comma 5, disciplina infine le modalità di cessione delle frequenze resesi in tal modo disponibili, senza tuttavia vincolarne la destinazione all'impiego nell'ambito di sistemi di tecnologia digitale. Si tratta, come appare con evidenza, di misure molto dure, in quanto incidenti in modo significativo sia sull'attività delle imprese televisive, che vedono ridursi il fatturato e gli *assets* acquisiti sul mercato, e sia sulla transizione al digitale, nella misura in cui ne allungano i tempi e limitano le risorse disponibili per gli investimenti necessari. A nome del suo gruppo non può pertanto non esprimere forti perplessità in ordine all'effettiva necessità di disposizioni come quelle citate, che non appaiono peraltro per nulla proporzionali agli scopi ad esse sottesi. Intende riferirsi, in particolare, alla singolarità di quanto disposto dal già richiamato articolo 2, comma 1, che parte dall'erroneo presupposto che la concorrenza possa essere tutelata non già sanzionando l'abuso di posizione dominante, bensì il mero godimento di una posizione dominante.

Tale orientamento, oltre ad essere in contrasto con le scelte prevalenti in tutti gli altri mercati televisivi europei, peraltro caratterizzati da tassi di concentrazione assolutamente analoghi a quello italiano, è altresì contraddittorio con riferimento alla stessa realtà produttiva italiana, che annovera diversi settori di attività economica in cui taluni operatori godono di posizioni dominanti molto superiori a quella riconducibile in capo a Mediaset, senza che tale circostanza abbia indotto il legislatore ad intervenire in modo analogo. Del resto appare fortemente incongruo separare i ricavi pubblicitari dalle altre tipologie di ricavi del settore televisivo, attesa la loro complementarietà, che è testimoniata anche dalla disciplina che regola gli affollamenti pubblicitari per la concessionaria televisiva pubblica, alla quale, come è noto, è riconosciuta la possibilità di percentuali orarie di *spot* inferiori, che si traducono in minori ricavi pubblicitari, proprio in ragione degli altri ricavi conseguiti con il pagamento del canone. È pertanto necessario non proseguire su una strada dirigistica e cercare di ottenere i medesimi risultati, in termini di accesso di nuovi operatori del mercato, attraverso l'impiego di strumenti alternativi, quale ad esempio l'accelerazione della diffusione della tecnologia digitale terrestre. A tale proposito, non può non ribadire come tale ultima finalità sia totalmente disattesa dal disegno di legge in esame che, in buona sostanza, mira forse a garantire una transizione più ordinata, ma sicuramente eccessivamente lenta. Fa presente poi che il provvedimento non fa che ricostituire quel monopolio nell'area *pay tv* che la Commissione europea, pur consentendo la fusione tra Stream e Tele+, aveva comunque chiaramente inteso escludere. Il complesso di tali considerazioni lo conduce ad individuare un elenco di soggetti ai quali, ove il provvedimento fosse approvato, deriverebbero conseguenze pregiudizievoli, a fronte di altri che, invece potrebbero trarne benefici. Nel primo gruppo andrebbe certamente annoverato il sistema televisivo nel suo complesso, in quanto il trasferimento forzoso delle due reti sul digitale determinerebbe una perdita di *audience* e, conseguentemente, minori introiti, da cui deriverebbero ridotte possibilità di investimento, anche ai fini del passaggio al digitale. Danneggiati sarebbero poi i produttori di contenuti, che si troverebbero di fronte una domanda stabile, se non in calo. Del resto il trasferimento delle reti e la conseguente perdita di ricavi colpirebbe direttamente i due operatori principali, Mediaset e RAI, mentre il freno all'espansione nel comparto della *pay tv* avrebbe conseguenze negative sia su Mediaset che su Telecom. Se si vanno invece ad elencare i potenziali beneficiari dell'intervento normativo, l'unica certezza riguarda Sky, al quale viene riconosciuto un monopolio nel comparto della *pay tv*. Molto dubbi infatti sono i vantaggi che potrebbero derivare agli operatori nuovi entranti, che sarebbero costretti ad effettuare un doppio investimento, dapprima per l'analogico e successivamente per il digitale. Anche gli editori di quotidiani potrebbero poi non beneficiare affatto dei maggiori vincoli imposti sul piano dei ricavi pubblicitari, essendo ormai disponibili altri canali più innovativi per gli inserzionisti. Tirando le somme, si ottiene un saldo chiaramente negativo tra costi e benefici che induce a ritenere che la motivazione del provvedimento sia di natura esclusivamente politica, in forza di un pregiudizio ideologico nei confronti del presidente Berlusconi, che è definito da alcune forze politiche un «fuorilegge dell'etere» e un pericolo della democrazia, salvo ora invocarne, da parte di alcune di quelle stesse forze politiche, l'intervento per evitare che Telecom cada sotto il controllo straniero. La coalizione attualmente al Governo persegue quindi un suo proprio interesse di parte, assecondando una logica dirigista che conduce a danneggiare uno di quegli imprenditori che hanno avuto successo contando solo sulle proprie risorse. Si tratta poi di pagare una sorta di cambiale agli editori di quotidiani che, in larga parte, hanno sostenuto l'attuale maggioranza. Se questa è la critica all'impianto e ai contenuti del provvedimento del Governo, intende comunque avanzare talune proposte di modifica dell'articolo, concernenti la previsione del passaggio alla tecnologia digitale non di una rete per operatore, ma di una quota della rispettiva capacità trasmissiva, la coincidenza dello sviluppo dell'alta definizione con la transizione al digitale e lo spostamento dello *switch off* al 2010. In particolare, il passaggio alla tecnologia digitale di una quota della capacità trasmissiva di ciascun operatore renderebbe disponibili maggiori frequenze da riassegnare e potrebbe condurre ad uno *switch off* non più basato sulle reti ma sulle aree territoriali.

Michele Pompeo META, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.40.

CAMERA DEI DEPUTATI - XV LEGISLATURA
***Resoconto delle Commissioni riunite
VII (Cultura, scienza e istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)***

Lunedì 23 aprile 2007

SEDE REFERENTE

Lunedì 23 aprile 2007. - Presidenza del vicepresidente della VII Commissione Alba SASSO. - Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni, Giorgio Calò.

La seduta comincia alle 14.45.

Disposizioni per la disciplina del settore televisivo nella fase di transizione alla tecnologia digitale.

C. 1825 Governo e C. 2077 Beltrandi.

(Seguito dell'esame e rinvio - Abbinamento della proposta di legge C. 2502 De Zulueta).

Le Commissioni proseguono l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 aprile 2007.

Alba SASSO, *presidente*, avverte che è stata assegnata alle Commissioni la proposta di legge n. 2502 De Zulueta, recante «Nuove norme in materia di pluralismo informativo, di contenuti audiovisivi ed emittenti in tecnica digitale, nonché di riassetto del sistema nazionale delle frequenze». Vertendo su analoga materia dei progetti di legge all'ordine del giorno, ne dispone l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

Giorgio MERLO (Ulivo) fa presente che il disegno di legge n. 1825 del Governo rappresenta un'occasione decisiva e irrinunciabile per correggere talune evidenti anomalie che caratterizzano la disciplina del sistema televisivo italiano, che sono risultate accentuate a seguito dell'approvazione, nella scorsa legislatura, della legge n. 112 del 2004. Quel provvedimento, infatti, ha avuto quale principale difetto di non essere nato come vera e propria «legge di sistema», intendendo con tale locuzione quelle iniziative normative che, essendo fondate su un consenso più ampio di quello ascrivibile ad un solo schieramento politico, danno sufficienti garanzie di stabilità nel tempo e, conseguentemente, inducono anche gli operatori ad effettuare con maggiore sicurezza i dovuti investimenti. Da questo punto di vista, è pertanto necessario, come del resto ha sostenuto lo stesso Ministro delle comunicazioni, che sul provvedimento in esame si coaguli l'adesione anche di forze politiche non appartenenti alla maggioranza, proprio al fine di evitare che eventuali esecutivi di segno opposto a quello attuale possano essere indotti a modificare nuovamente l'ordinamento in materia in tempi ravvicinati. Rispetto alla cosiddetta «Legge Gasparri» sono comunque necessari interventi volti, tra gli altri, a superare la vaghezza del «Sistema integrato delle comunicazioni» che, nella versione attuale non consente la definizione di un'efficace azione antitrust, nonché l'astrattezza della prospettiva di privatizzazione della RAI ivi contemplata, atteso che, su questo punto, la legge n. 112 del 2004 si limita di fatto a consolidare l'assetto attualmente esistente. In termini più generali, il Parlamento è chiamato ad assicurare un assetto più equilibrato all'intero mercato dell'informazione e, in particolare, al settore televisivo, al fine di fornire finalmente risposta alla richiesta di garanzia di pluralismo che è stata oggetto del messaggio inviato alle Camere dal Presidente della Repubblica il 23 luglio 2002. In proposito ritiene che il disegno di legge n. 1825 costituisca una risposta adeguata alle esigenze sopra richiamate. Quanto poi al tanto discusso

articolo 2, comma 1, di tale provvedimento, che qualifica quale posizione dominante vietata il conseguimento di ricavi pubblicitari superiori al 45 per cento del totale dei ricavi pubblicitari del settore televisivo, ritiene che quanto sostenuto dal presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in occasione dell'audizione del 30 gennaio scorso sia stato male interpretato. In proposito rileva che in tutti i commenti alle predette dichiarazioni si è ommesso di ricordare che la cosiddetta «Legge Maccanico», oltre a prevedere per gli operatori un limite pari al 30 per cento delle risorse complessive del sistema delle comunicazioni, recava anche un parallelo limite alle risorse tecniche, ossia al numero di concessioni od autorizzazioni radiotelevisive in ambito nazionale rilasciabili ad uno stesso soggetto, vietando in particolare di irradiare più del 20 per cento, rispettivamente, delle reti analogiche o dei programmi numerici in ambito nazionale, trasmessi su frequenze terrestri, sulla base del piano nazionale di assegnazione delle frequenze. Nel ricordare che di tale iniziativa legislativa condivide la paternità anche lo stesso prof. Catricalà, allora capo di gabinetto del Ministro delle Poste, fa presente che fu proprio la mancata applicazione di quel chiaro limite alle reti che consentì l'ulteriore crescita del tasso di concentrazione delle risorse frequenziali e economiche in capo al duopolio RAI-Mediaset, impedendo l'ingresso di nuovi operatori, la redistribuzione delle risorse pubblicitarie e, conseguentemente, la piena attuazione del principio del pluralismo nell'informazione reclamato dalla Corte Costituzionale. Il disegno di legge n. 1825 si pone allora come prima risposta realistica ai fini del conseguimento dei connessi obiettivi dell'apertura del mercato in termini di risorse e frequenze e dell'ordinata transizione verso il sistema trasmissivo digitale. A tale ultimo proposito, ritiene ragionevole aver individuato il termine nel 2012, in coerenza con l'analoga scelta fatta da paesi come la Spagna, la Francia e la Germania che, nel complesso, si trovano ad affrontare una situazione non dissimile da quella italiana sotto il profilo della diffusione e dell'utilizzo dei *decoder*. Del resto, il provvedimento, oltre ad individuare una data certa per il cosiddetto *switch off*, si pone l'obiettivo di ampliare il grado di concorrenza presente nel sistema, in tal modo favorendo lo sviluppo dei fornitori di programmi e contenuti e, infine, individua, per la prima volta, un pacchetto di frequenze da mettere a disposizione della stessa transizione digitale. Desidera quindi precisare, sempre con riferimento al limite antitrust fissato al 45 per cento del totale dei ricavi pubblicitari del settore televisivo, che tale quota non è stata frutto di una scelta casuale, ma può essere fatta risalire ad un principio chiaramente stabilito dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato in una delibera del 2006 in materia di diritti per la trasmissione di competizione calcistiche. In quel documento, infatti, Mediaset era stata definita in posizione dominante nel comparto della raccolta pubblicitaria televisiva in quanto detentrica di una percentuale superiore al 50 per cento. Peraltro, se per taluni versi il limite del 45 per cento potrebbe anche sembrare eccessivo, occorre tenere comunque conto della situazione di mercato effettivamente esistente, che vede appunto Mediaset godere di una quota di risorse pubblicitarie molto superiore. Fatte queste precisazioni, si rimette tuttavia alla decisione che il Parlamento intenderà assumere su questa specifica questione. Conclusivamente, nel ricordare che il provvedimento del Governo cerca di dare risposta alle sentenze della Corte Costituzionale in materia di pluralismo televisivo, alle pronunce dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e, non ultima, alla procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea nei riguardi della legge n. 112 del 2004, ribadisce l'auspicio per l'approvazione di una vera e propria «legge di sistema», nel senso precisato all'inizio del suo intervento, augurandosi, conseguentemente che la questione televisiva sia portata a soluzione con il più ampio consenso possibile da parte delle forze politiche.

Alba SASSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori delle Commissioni.

Nicola BONO (AN), pur consapevole dei rispettivi impegni delle Commissioni VII e IX, chiede se sia possibile procedere comunque allo svolgimento della prevista riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle due Commissioni.

Michele Pompeo META (Ulivo), nella sua veste di presidente della IX Commissione, ritiene che lo svolgimento della riunione dell'Ufficio di presidenza delle Commissioni VII e IX, previsto per la seduta odierna, possa essere rinviato alla ripresa dei lavori dopo la pausa prevista dal 25 aprile al 1° maggio 2007. In particolare, propone che nelle sedute di mercoledì 2 e giovedì 3 maggio le Commissioni proseguano la discussione di carattere generale sul disegno di legge n. 1825 e sulle abbinate proposte di legge e che la riunione dell'Ufficio di presidenza congiunto abbia luogo nella stessa seduta di giovedì 3 maggio 2007.

Le Commissioni convengono.

La seduta termina alle 15.15.